



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 10 /2019

visto il ricorso ex art. 14 te il. 3/2012 proposto da Simone Franceschini,

RILEVATO CHE

Franceschini Simone ha depositato, in data 23.12.2019 una domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 L. 3/2012, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), avv. Paola Sortisi.

Dalla documentazione depositata emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione.

AP0582700ad

Sortisi

OSSEF

Dalla relazione del D.C.C. emerge che le cause dell'indebitamento si devono ricondurre alla crisi del settore merceologico di riferimento a causa della concorrenza e circolazione e commercializzazione a costi inferiori (essenzialmente afferenti al mercato cinese) oltre che a fattori negativi di carattere soggettivo.

L'O.C.C. avv. Paola Sorrisi ha attestato l'ammissibilità della proposta di ammorbidimento ravvisando atti in frode o che comunque potessero ledere diritti di creditori nonché la veridicità dei dati forniti dal ricorrente.

OSSEF.4

Va premesso in punto di diritto come il debitore pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare possa comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanzia forniti da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento.

In proposito in particolare la soluzione ex art. 14 te. d.l.3/2012 è strutturata secondo lo schema del fallimento, ossia che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, in via analogica è corretto ritenere che la soluzione del debitore non è preclusa nelle ipotesi in cui il soggetto sovraindebitato sia come nel caso di specie - privo di beni mobili registrati o immobili.

L'art. 14-ter del d.l. 3/2012 non ha espressamente i beni esclusi dalla procedura senza menzionare il ripudio del debitore e sotto il verbo proprio dell'art. 14-ter, quale effetto della menzionata disposizione normativa stabilisce che il giudice pronuncia la trascrizione del decreto di adempimento della proposta del debitore che non prevede procedura commerciale liquidazione di beni mobili o immobili registrati, così come è ritenuto ammissibile per converso che la procedura di liquidazione possa applicarsi anche in assenza di trascrizioni e dunque in assenza di beni mobili registrati o immobili.

Inoltre l'art. 14-quater del d.l. 3/2012 prevede la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento nell'ordine di amministrazione del debitore e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano di conciliazione o quello di liquidazione del patrimonio mettendo a disposizione pubblica anche ondate e tale somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata dal debitore - in via analogica - discende



l'ammissibilità dell'accesso originario alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio.

Sotto diverso profilo giova rilevare che il legislatore – *de jure condito* (in considerazione della riforma ai sensi della legge delega n. 155/2017) - ha voluto - in assimilazione con l'istituto fallimentare - scindere i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione, in modo che all'una non debba conseguire necessariamente l'altra (impregiudicata ogni valutazione *de jure condendo* sulla opportunità di consentire l'accesso volontario ad un istituto per poi negarne il fine ultimo all'esito):

La valutazione meritoria (contenuta nell'art. 14 terdecies), non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità - data esclusivamente dalla idoneità della documentazione prodotta alla ricostruzione compiuta della situazione economica patrimoniale del debitore (art. 14 ter comma 5) - ma recuperata quale presupposto per la concessione della esdebitazione, richiamando alla mente quanto già previsto dall'art. 142 l.f. e lasciando intendere che il giudice evocato dovrà effettuare una valutazione sulla quantità soddisfacente della attività liquidatoria rispetto alla massa passiva, oltre che sulla diligenza dispiegata nel periodo di contrazione delle obbligazioni, sull'assenza di atti frodatori delle ragioni creditorie e sul comportamento tenuto durante la procedura liquidatoria.

In particolare va dato atto che il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori per anni cinque l'importo complessivo di euro 48.585,00 composto dalla quota dell'1% della ditta Boxal S.r.l. il cui valore è pari ad euro 585,00 (v. relazione giurata della dott.ssa Crucinalelli sub. doc. 5 allegato al ricorso) e dai crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria attività lavorativa nella misura mensile di euro 800,00.

Alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito del quadriennio.

Nella specie tenuto conto della specificazione delle spese che il ricorrente sostiene mensilmente per il proprio sostentamento pari ad euro 760,00 mensili circa si dà atto che detto importo sarà estraneo alle somme destinate al soddisfacimento dei creditori.

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di SIMONE FRANCESCHINI (FRNSMN70B031608J)

NOMINA

quale liquidatore dei beni l'avv. LORENZA SCARAVELLI con studio ad Ancona;



DISPONE

che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA

in euro 800,00 mensili il limite entro cui il debitore ha diritto a trattenere i compensi percepiti quale amministratore della società Boxal S.r.l.

Si comunico

Ancona, li 15/01/2020

Il Giudice delegato

dott.ssa Maria Letizia Mantovani


TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Composizione della crisi da sovraindebitamento L.3/2012

Debitore: sig. Franceschini Simone

Domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012

Ill.mo Tribunale di Ancona,


il sottoscritto Sig. Franceschini Simone (C.F. FRNSMN70B031608J) nato 

~~Residente in Senigallia (AN) Via Armellini n. 45~~

rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Maurizio Minucci (C.F. MNCMRZ56P12F589A), PEC: maurizio.minucci@pec-ordineavvocatiancona.it con studio in Senigallia, alla Via Armellini n. 45, ivi elettivamente domiciliato come da procura alle liti rilasciata su separato foglio.

Premesso che

- il sottoscritto si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lett. a) Legge 3/2012, in quanto versa in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente
- il sottoscritto non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;
- il sottoscritto non ha beneficiato, nei precedenti cinque anni, dei procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012;



Completato in Tribunale
AN 23/12/19
Maurizio Minucci


- il sottoscritto non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012;
- il sottoscritto ha presentato domanda per la nomina di un Professionista per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge 3/2012 agli O.C.C. al fine di accedere ad una delle procedure previste dalla citata Legge;
- l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ha nominato con funzioni di Gestore della procedura l'Avv. Paola Sorrisi con studio ad Osimo (AN) in Via Martorelli 2,

espone

A) le cause dell'indebitamento risiedono principalmente in due fattori: il primo la concorrenza del mercato cinese che utilizzando manodopera a basso costo per produrre i medesimi prodotti che realizzava la mia ditta individuale -denominata C.E.A. di Franceschini Simone- ha colpito l'intero settore in cui operavo (produzione di avvolgimenti elettrici per apparecchiature acustiche) e quindi anche numerose altre aziende della mia zona. Il secondo fattore era dato dal fatto che, quando ho iniziato ad esercitare questa attività ero molto giovane, e quindi completamente inesperto, ero stato introdotto nel mestiere da mio zio che lavorando in quel settore da diversi anni mi procurava contatti con i fornitori più importanti della zona.

Dopo un primo periodo positivo, a metà degli anni '90 circa, la mia azienda si è trovata a dover affrontare un momento di crisi causato principalmente, come ho già detto, dalla produzione a basso costo dei medesimi prodotti da parte delle aziende concorrenti che si servivano di manodopera cinese. Per far fronte a questa difficoltà, mi sono impegnato in un progetto assieme ad un noto imprenditore della zona, che aveva molti più anni ed esperienza di me, che consisteva nell'aprire una filiale di produzione in un paese estero (Slovacchia), dove la manodopera costava meno.

Tale filiale, denominata XXXXXXXXXX di cui ero amministratore delegato, fu aperta con l'intento appunto di produrre in tale stabilimento dei semilavorati che poi




sarebbero stati riportati in Italia e finiti nel mio stabilimento, così evitavo di dover licenziare i miei dipendenti. Una volta avviato lo stabilimento all'estero però, nei primi anni 2000, dopo molte difficoltà dovute al fatto che i lavoratori erano in gran parte di sesso femminile e, una volta assunte, prendevano subito il congedo per maternità, il mio socio, che ripeto aveva molta più esperienza di me, mi ha estromesso dall'attività, dato che, arrivato a quel punto, non aveva più bisogno della mia collaborazione.

Tornato in Italia, mi sono trovato solo e pieno di debiti che nel frattempo, data la mia lontananza e visto che mi ero dedicato anima e corpo al nuovo progetto, avevo trascurato e che si erano dunque accumulati; così nel 2002 sono stato costretto a chiudere definitivamente la mia attività.

B) Ad oggi il sottoscritto è occupato e ricopre la qualifica di amministratore della società Boxal S.r.l., percependo un reddito di circa € 2.500,00 netti mensili, è proprietario dell'1% della predetta ditta, e non è proprietario di immobili ma vive con il fratello, economicamente autosufficiente, nell'immobile di proprietà della madre ~~_____~~ non ha figli né persone a carico.

C) Le spese necessarie per il proprio mantenimento mensili ammontano ad € 760,00 circa, come meglio dettagliate nel prospetto allegato.

D) L'attivo realizzabile è pari ad € 48.585,00 ed è composto sia dalla quota di mia proprietà della ditta Boxal, pari a l'1%, del valore di € 585,00 €, che dai crediti retributivi derivanti dalla mia attività lavorativa, più precisamente dalla parte di stipendio disponibile detratte le spese che mi occorrono per il mio mantenimento, ed ammonta ad euro 48.000,00 che provvederò a pagare in rate mensili pari a 800,00 € per la durata della procedura pari a anni 5.



F) Il passivo è costituito esclusivamente da debiti fiscali e contributivi nei confronti di Enti pubblici e ammonta ad € 646.977,27 (così come da elenco allegato). A tali debiti andranno aggiunte le eventuali spese per la procedura di liquidazione.

Tutto quanto premesso, il sottoscritto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre la liquidazione di tutti i suoi beni mediante la procedura prevista dall'art. 14 ter della Legge n.3/2012, nominando un Liquidatore, ove possibile, nella persona dell'O.C.C. Avv. Paola Sorrisi con studio in Osimo (AN) in Via Martorelli n. 2.

Allegati:

- 1) Elenco spese necessarie al sostentamento
- 2) Elenco dei creditori
- 3) Stato di famiglia
- 4) Dichiarazioni fiscali
- 5) Cedolino busta paga

Nonché

- Relazione particolareggiata del Gestore della crisi Avv. Paola Sorrisi.

Con osservanza.

Senigallia, 18 dicembre 2019

Sig. Franceschini Simone

Avv. Maurizio Minucci